

Codice A1906A

D.D. 18 settembre 2019, n. 516

L.r. n. 23 del 17 novembre 2016 artt. 14-19. Modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. 4 ottobre 2018 n. 433 della Regione Piemonte, al fine di attuare la variante al progetto di riqualificazione morfologica ed ambientale, con ripristino del piano campagna originario del sito di cava in localita' C.na Guarasca 2 nel Comune di Alessandria (AL), proponente Consorzio COCIV. POS. M1882A.

Premesso che:

in data 27 agosto 2019 - protocollo n. 79276 - l'ing. Nicola Meister, in qualità di Direttore del Consorzio COCIV - ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. 4 ottobre 2018 n. 433 della Regione Piemonte, al fine di attuare la variante al progetto di riqualificazione morfologica ed ambientale, con ripristino del piano campagna originario del sito di cava in località Cascina Guarasca 2 nel Comune di Alessandria (AL), corredata da relazione di ottemperanza alle condizioni ambientali;

inizialmente, il sito era stato autorizzato alla società LA BOLLA S.r.l con Determinazione della Provincia di Alessandria DDAB1 1042 prot. 84224 del 12 dicembre 2017, con durata quinquennale; successivamente, il COCIV ha presentato, istanza di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione provinciale di cui sopra, che è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 433 del 04 ottobre 2018;

in relazione alla necessità di attuare una modifica al progetto di riqualificazione morfologica ed ambientale con il ripristino delle quote dell'originario p.d.c., in data 28 marzo 2019 il sig. Nicola Meister, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante del Consorzio COCIV, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998;

con determinazione dirigenziale n. 391 del 3 luglio 2019 la regione ha escluso il progetto in questione dall'assoggettamento alla fase di Valutazione di cui all'art.12 della l. 40/1998 in combinato disposto degli artt. 23 e seguenti del d.lgs 152/2006;

tale esclusione risultava subordinata al rispetto di condizioni ambientali inerenti alle fasi di progettazione e realizzative delle opere, vincolanti al fine del rilascio dell'autorizzazione e della realizzazione dell'intervento;

le attività ancora da eseguire concernono esclusivamente in operazioni di riqualificazione morfologica e recupero ambientale della cava;

Considerato che:

il Proponente richiede una variante al progetto di riqualificazione morfologica ed ambientale, con ripristino sia dell'originario piano campagna sia della precedente destinazione agricola del sito;

il Responsabile del procedimento con nota protocollo n. 78030 del 12 agosto 2019, ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

in data 11 settembre 2019 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico regionale per la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nella D.D. n. 391 del 03 luglio 2019 di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e s.s. del d.lgs 152/2006. In conclusione i partecipanti ognuno per le proprie competenze hanno verificato l'avvenuta ottemperanza;

successivamente in egual data si è svolta la Conferenza di servizi di cui all'articolo 29 della l.r. 23/2016 nel corso della quale è stata valutata la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di modifica, dalla quale emerge che per il ripristino morfologico del sito necessitano ulteriori 235.000 mc circa di materiale da scavo in regime di sottoprodotto e che il sito verrà restituito all'originaria destinazione agraria; la Conferenza si è conclusa esprimendo un parere favorevole alla modifica proposta;

in ottemperanza alle condizioni di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale nella Relazione Tecnica di progetto si prevede il riporto, sul materiale di riempimento, di uno strato di 50 centimetri di idonea permeabilità, simile a quella del terreno in sito, amianto assente, comunque non superiore ai valori di soglia del fondo naturale, al di sopra dello strato di 50 centimetri di spessore verrà rimesso in posto il terreno agrario precedentemente asportato e la messa a dimora nella prima stagione vegetativa utile di una cortina arborea di mascheramento lungo il lato Nord dell'area di cava, formata da un filare di 440 m di sviluppo su un'unica fila, da piantumarsi con *Carpinus betulus* var. *Pyramidalis*;
in data 27 maggio 2019 con nota protocollo n. 50089 il COCIV ha richiesto, ai sensi della D.G.R. n. 17 - 8699 un adeguamento della polizza fidejussoria, sulla base della conformità ai requisiti della norma per il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 1400;
la polizza fidejussoria vigente deve essere adeguata all'incremento del volume dei materiali da utilizzarsi per il riporto alle quote di p.d.c. e il COCIV ha provveduto al ricalcolo della fidejussione sostitutiva di quella attualmente in essere;
Tutto ciò premesso e considerato,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
visto il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
visti gli atti d'ufficio e la documentazione allegata all'istanza,

determina

di attestare l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui alla D.D. 3 luglio 2019 n. 391 della Regione Piemonte, demandando a ulteriori verifiche d'attuazione la messa a dimora nella prima stagione vegetativa utile di una cortina arborea di mascheramento lungo il lato Nord dell'area di cava, formata da un filare di 440 m di sviluppo su un'unica fila, da piantumarsi con *Carpinus betulus* var. *Pyramidalis*;
di autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016 il Consorzio COCIV alla modifica del progetto di riqualificazione morfologica ed ambientale, con ripristino del piano campagna originario del sito di cava in località Cascina Guarasca 2 nel Comune di Alessandria (AL), di cui all'autorizzazione rilasciata con D.D. 4 ottobre 2018 n. 433 della Regione Piemonte;

di dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinata alla presentazione di idonea garanzia assicurativa corrispondente a € 1.296.000,00 (unmilione duecentonovantaseimila,00), sostitutiva della precedente, aggiornata alla nuova morfologia dei luoghi e alla richiesta di riduzione di cui alla certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;

di dare atto che la presente determinazione non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Guerrini

Estensori:

arch. Patrizia Altomare

dott. geol. Marco Fissore